

REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

Adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella
seduta del 21 Giugno 2013 e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia
n. 13 del 15 Luglio 2013

Linee di indirizzo per l'aggiornamento
della competenza professionale
TESTO UNICO 2018 (validità dal 01-01-2018)

Articolo 1

(Obbligo di aggiornamento della competenza professionale)

Articolo 2

Definizioni

Competenza professionale: capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell'esercizio della professione di Ingegnere.

Articolo 3

(Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l'esercizio della professione)

- L'unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).
- Per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP.
- Si possono conseguire CFP:
 - a) con un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione;
 - b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate nei successivi.
- A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120.
- Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.

- Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:
 - a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza;
 - b) in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;
 - c) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP;
 - d) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.
- I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale **da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.**

Articolo 4

(Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale)

- È istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività formative riconosciute che permetta la diffusione della informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.

[Formazione CNI](#)

Articolo 6

(Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale)

- Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

Articolo 9

(Compiti degli Ordini territoriali)

- Sono compiti degli Ordini territoriali:
 - a) l'organizzazione delle attività formative nel rispetto delle linee di indirizzo valide nell'intero territorio nazionale predisposte dal CNI, rivolte agli iscritti propri o di altri Ordini territoriali anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;
 - b) il riconoscimento, nell'ambito degli indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale predisposti dal CNI, della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e la contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili;
 - c) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza;
 - d) la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti;
 - e) la comunicazione al CNI delle informazioni necessarie alla banca dati consultabile on-line di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale.

Articolo 10 (Compiti degli iscritti)

- Sono compiti degli iscritti agli Ordini:
 - a) la tempestiva comunicazione all'Ordine dei CFP conseguiti per mezzo di attività formative non organizzate dall'Ordine stesso, unitamente alle informazioni necessarie alla loro riconoscibilità, per la registrazione nella banca dati dei CFP degli iscritti;
 - b) la conservazione della documentazione attestante il CFP conseguiti da presentare a richiesta in caso di controllo.

[MyIng](#)

Articolo 11

(Esonero)

- Possono essere motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell'iscritto, i seguenti casi:
 - a) maternità o paternità, per un anno;
 - b) servizio militare volontario e servizio civile;
 - c) grave malattia o infortunio;
 - d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
- Alla concessione del periodo di esonero, definito dall'Ordine su istanza dell'iscritto, consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare

Articolo 12 (Sanzioni)

- Qualora un iscritto abbia esercitato la professione, senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

Articolo 13

(Entrata in vigore e disciplina transitoria)

- L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento (in vigore 2013).
- Il presente regolamento può essere soggetto a revisione trascorso un periodo di tre anni dalla sua entrata in vigore.

ALLEGATO A – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP

Apprendimento non formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a-convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a stages formativi		Valutati caso per caso

Apprendimento informale		Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativa professionale nel campo dell'Ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile		15 CFP / anno
		Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine		max 15 CFP /anno
	Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Pubblicazioni qualificate		5 CFP / pubblicazione
		Brevetti		10 CFP / brevetto
	Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale		max 5 CFP / anno
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior			3 CFP	
Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.		Valutati caso per caso	

Apprendimento formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		30 CFP / anno di frequenza (frazionabili)
Frequenza di corsi universitari con esame finale		valutati caso per caso	